

UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO

(Legge 20 maggio 2016 N. 76)

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20/05/2016 n. 76 che regola le unioni civili e le convivenze di fatto.

Mentre per le unioni civili è stata prevista l'emanazione da parte del Governo di decreti attuativi per introdurre in modo concreto questo nuovo istituto nel nostro ordinamento, coordinandolo con le norme già esistenti in materia di stato civile, le convivenze di fatto possono già essere registrate in anagrafe ed avere effetti a norma della suddetta legge.

LE CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali composte da persone maggiorenni :

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e nella stessa unità abitativa.

I diritti e doveri dei conviventi di fatto sono previsti dall'art. 1 della Legge 20/05/2016 n. 76 nei commi da 38 a 49 e riguardano situazioni relative a:

- malattie, degenze ospedaliere o permanenza in penitenziari;
- diritti di abitazione della casa di comune residenza
- assegnazione delle case popolari
- partecipazione nell'impresa familiare
- risarcimento di danni derivanti da fatto illecito di terzi, in caso di decesso di una delle parti della convivenza
- potere di rappresentanza reciproca in caso di malattia o morte o necessità di nomina di un tutore
- diritto agli alimenti, su decisione di un giudice, in caso di scioglimento della convivenza.

Ai sensi dei commi 50 e seguenti del medesimo art. 1 della legge n. 76/2016, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza** .

Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico .

Copia dell'accordo sarà trasmesso all'ufficio anagrafe dove è registrata la convivenza di fatto, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

COME ISTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO

La **convivenza di fatto** ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76 viene registrata nell'anagrafe della popolazione residente su **espressa richiesta dei conviventi** i quali devono presentare al comune di residenza apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, con allegate le copie dei rispettivi documenti di riconoscimento (**modello "Dichiarazione di convivenza di fatto"**).

Le dichiarazioni, una volta compilate con tutti i dati obbligatori e corredate della documentazione indicata, potranno essere presentate allo Sportello per il Cittadino (SPIC), aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e il Lunedì e Mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30, oppure inviate al Comune per posta raccomandata, fax o con modalità telematica.

Questi gli indirizzi a cui inviare le dichiarazioni:

- ❖ Comune di Montepulciano – Ufficio Servizi Demografici – Piazza Grande n. 1 – 53045 MONTEPULCIANO
- ❖ comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it
- ❖ protocollo@comune.montepulciano.si.it (da usare solo nel caso di dichiarazioni firmate digitalmente o recanti firma autografa e scannerizzate)
- ❖ Fax 0578757355

La registrazione in anagrafe sarà eseguita entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione; la decorrenza sarà quella della data di presentazione della dichiarazione.

Attenzione: qualora una coppia voglia che il proprio rapporto di convivenza sia regolamentato dalla legge n. 76/2016, la dichiarazione di convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza con la quale i componenti della convivenza dichiarano di iniziare la coabitazione al medesimo indirizzo anagrafico. In caso contrario, la coabitazione allo stesso indirizzo con dichiarazione di esistenza di vincoli affettivi comporterà solamente l'istituzione di una "convivenza familiare anagrafica" e di un unico stato di famiglia, senza che per la coppia insorgano i diritti ed i doveri previsti dalla citata legge.

Per gli stessi motivi, le coppie che già sono iscritte in anagrafe come conviventi nella stessa unità abitativa, per poter applicare al loro rapporto di convivenza le norme previste dalla Legge n. 76/2016 devono presentare al comune apposita dichiarazione di convivenza di fatto per poter

registrare in anagrafe la volontà di applicare al loro rapporto le norme della Legge 20/05/2016 n. 76.

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Se i conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 intendono far venire meno il loro rapporto di convivenza registrato in anagrafe con le modalità sopra descritte, possono presentare apposita dichiarazione (Modello “Cessazione convivenza di fatto”) con le stesse modalità previste per le altre dichiarazioni anagrafiche.

Nel caso in cui, dopo la costituzione e registrazione in anagrafe della convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016, i conviventi abbiano regolamentato i propri rapporti patrimoniali con apposito atto, per come previsto dai commi 50 e seguenti dell’art. 1 della legge, il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.